

REGOLAMENTO PER LE AREE PER LA SGAMBATURA DEI CANI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Divieti

Art. 8 Apertura dell'area

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani” – individuate presso le aree verdi del territorio comunale ai sensi dell’art. 18 bis, comma 3, L.R. Veneto n. 60/1993 – al fine di salvaguardare la sicurezza dei fruitori e di garantire il benessere degli animali.”

Art. 2 Definizioni

Si definiscono, ai fini del presente regolamento:

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, nella quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la costante sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle persone;

b) conduttore del cane: il proprietario, il possessore, il detentore del cane, ovvero la persona alla quale il cane è affidato per essere condotto nell’area di sgambatura per cani. Il conduttore del cane garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed è responsabile del comportamento e del benessere dell’animale.

Art. 3 – Principi generali della regolamentazione

L’area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, nelle aree di sgambatura per cani trovano applicazione il regolamento comunale di polizia urbana e il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali.

Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 – Oneri e obblighi a carico dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai conduttori e ai loro cani;
2. I conduttori dei cani accedono all'area di sgambatura portando con sé guinzaglio e idonea museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3. I conduttori devono entrare nell'area uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i conduttori, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti;
4. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;
5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
6. L'accesso all'area è consentito ai maggiori di sedici (16) anni;
7. I conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte dei conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
9. Il conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere con tale cane femmina all'interno della area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
10. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
11. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;

12. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 7 – Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area;
2. E' vietato l'accesso ai cani femmina in calore;
3. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 06.08.2013 e ss. mm. o integrazioni o che comunque abbiano indole mordace dichiarata dal Settore Veterinario;
4. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
5. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
6. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) a tutti gli aventi diritto;
7. L'accesso temporaneo è consentito ad un massimo di 10 cani;
8. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
9. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato;
10. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

Art. 8 – Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché per motivi di pubblico interesse.

Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dei Servizi Veterinari dell'Ulss n. 8 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/ e del Capo 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 11 – Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.